

**REGOLAMENTO (CE) N. 595/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 il regime di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prosegue per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004. Occorre stabilire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni del summenzionato regolamento, le quali dovrebbero inoltre incorporare, in ampia misura, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾. È quindi necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1392/2001.
- (2) Occorre stabilire norme che consentano di ripartire i quantitativi nazionali tra consegne e vendite dirette per ciascuno Stato membro. A tal fine, è necessario che gli Stati membri tengano conto delle nuove definizioni di «consegna» e «vendita diretta» di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003 e informino i produttori interessati dalle nuove definizioni in questione.
- (3) Occorre inoltre che il presente regolamento specifichi gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo dovuto per le consegne e di quello dovuto per le vendite dirette, le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile da parte dello Stato membro al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, ed infine le norme sui controlli al fine di garantire che i contributi al pagamento del prelievo sono stati correttamente riscossi.
- (4) Occorre stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di grassi del latte nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Sono necessarie disposizioni specifiche per i casi di modifica del quantitativo di riferimento per le consegne o di assegnazione di quantitativi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale.

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1788/2003 ha fissato per ciascuno Stato membro i tenori di riferimento di grassi, occorre stabilire le modalità di adeguamento dei tenori di riferimento individuali ogniqualevolta ciò è necessario.
- (6) È indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti e dai produttori e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine occorre accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo. In particolare è opportuno che gli Stati membri elaborino, sulla scorta dell'analisi dei rischi, un piano di controllo nazionale per ciascun periodo di dodici mesi e che svolgano controlli a livello dell'azienda, del trasporto e dell'acquirente ai fini della lotta contro eventuali irregolarità e frodi. È inoltre necessario precisare le scadenze e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Inoltre, sono necessarie sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
- (7) Occorre inoltre che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del presente regolamento da parte degli acquirenti.
- (8) Poiché le comunicazioni alla Commissione hanno una funzione importante nell'ambito della gestione del regime, esse dovrebbero essere aumentate. In particolare, sono fondamentali per la gestione del regime da parte della Commissione le comunicazioni in merito alla ripartizione tra consegne e vendite dirette nonché le risposte al questionario annuale. Il rispetto dei termini fissati costituisce anch'esso un fattore che favorisce la gestione efficace. È inoltre opportuno che la Commissione venga informata in dettaglio sull'attuazione a livello nazionale, per migliorare la sua conoscenza dei diversi sistemi utilizzati negli Stati membri.
- (9) È necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1788/2003.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

⁽²⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 per quanto concerne la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali, il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali

Ogni anno, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 21, la Commissione ripartisce tra consegne e vendite dirette il quantitativo di riferimento nazionale stabilito per ciascuno Stato membro all'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

La ripartizione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Conversioni

Le conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 possono essere temporanee o definitive.

Per conversioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per uno specifico periodo di dodici mesi.

Per conversioni definitive si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per un periodo di dodici mesi e per i periodi di dodici mesi successivi.

Articolo 4

Informazione in merito alle nuove definizioni di «consegna» e di «vendita diretta»

1. Gli Stati membri informano i produttori interessati in merito alle nuove definizioni dei termini «consegna» e «vendita diretta» di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

2. La conversione definitiva tra quantitativi di riferimento in ragione delle definizioni di cui al paragrafo 1 è effettuata su richiesta del produttore conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali

Gli Stati membri notificano ai produttori ogni nuova assegnazione o modifica del rispettivo quantitativo di riferimento individuale tramite il mezzo ritenuto più idoneo, purché esso garantisca l'effettiva conoscenza da parte dei produttori del quantitativo di riferimento assegnato.

CAPO II

CALCOLO DEL PRELIEVO

SEZIONE 1

REGOLE GENERALI

Articolo 6

Metodo di calcolo del prelievo

Il latte o i prodotti lattiero-caseari commercializzati ai sensi dell'articolo 5, lettera h), del regolamento (CE) n. 1788/2003 sono considerati ai fini del calcolo del prelievo al momento in cui escono da una qualsiasi azienda situata nel territorio dello Stato membro o vengono impiegati presso l'azienda a fini commerciali.

Qualora il latte o i prodotti lattiero-caseari escano dall'azienda per essere distrutti in applicazione di misure sanitarie ai sensi di una decisione dell'autorità competente dello Stato membro, i quantitativi in questione non sono considerati consegne o vendite dirette.

Il latte che esce dall'azienda per essere trattato o trasformato in base a un contratto di lavorazione è da considerarsi come consegne.

Articolo 7

Modifiche del tenore di riferimento di grassi individuale

1. Il tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003 rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

2. Qualora il quantitativo di riferimento per le consegne venga aumentato o calcolato in base alle conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore di riferimento di grassi del quantitativo di riferimento per le consegne rimane invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.

3. Nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

4. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi globale dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti non è aumentato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in base a un determinato tenore di riferimento di grassi o, viceversa, il tenore di riferimento di grassi può essere ricalcolato in base ad un determinato quantitativo di latte disponibile.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, e ai paragrafi 3 e 4, il tenore di riferimento di grassi che ne risulta è uguale alla media dei tassi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

6. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 2004, il tenore di riferimento di grassi è uguale al tenore di riferimento di grassi nazionale stabilito all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003.

SEZIONE 2

CONSEGNE

Articolo 8

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di grassi del latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una dichiarazione riepilogativa dei conteggi di cui al paragrafo 1, che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di grassi del latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di grassi, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi rettificati nonché il tenore medio di grassi di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

3. Lo Stato membro impone all'acquirente che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per

giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono noti per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

Il primo comma si applica allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro.

Il paragrafo 3 resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 9

Adeguamento del tenore di riferimento di grassi individuale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri registrano anteriormente al 1° luglio di ogni anno eventuali superamenti del tenore di riferimento di grassi nazionale verificatisi nel periodo di dodici mesi terminato il 31 marzo dell'anno in questione.

2. Il tenore di riferimento di grassi individuale è adeguato applicando lo stesso coefficiente a tutti i produttori, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003. L'adeguamento è notificato ai produttori anteriormente al 1° agosto e si applica a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile dell'anno in questione.

Articolo 10

Raffronti fra il tenore di riferimento di grassi e il tenore effettivo

1. Per consentire a ciascun produttore di effettuare il conteggio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi si applica il coefficiente 0,971.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

SEZIONE 3

VENDITE DIRETTE

Articolo 11

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, ciascun produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — le sue eventuali vendite dirette.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti nel periodo di dodici mesi in questione.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la dichiarazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto o trasferito latte o prodotti lattiero-caseari durante il periodo in questione.

3. Gli Stati membri impongono al produttore che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2 il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento per le vendite dirette. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1 000 EUR.

Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale per le vendite dirette è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche un contributo al prelievo calcolato sulla totalità del superamento del quantitativo di riferimento senza poter beneficiare dell'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Se il produttore ha fornito una dichiarazione inesatta, lo Stato membro impone il pagamento di un importo proporzionale al quantitativo di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità, uguale al massimo al prelievo teorico applicabile al quantitativo di latte risultante dalla rettifica applicata, moltiplicato per 1,5.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 12

Equivalenze

1. Per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

- a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte x % di materia grassa della crema, espressa in massa;
- b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri determinano le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi dei tipi di formaggi o dei prodotti in questione.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la trasformazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze indicate al primo e secondo comma.

2. Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

CAPO III

PAGAMENTO DEL PRELIEVO

Articolo 13

Notifica del prelievo

1. Nel caso delle consegne l'autorità competente notifica o conferma all'acquirente l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato — secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso — la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

2. Nel caso delle vendite dirette l'autorità competente notifica al produttore l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato — secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso — la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati direttamente ai produttori interessati.

3. Non sono effettuate riassegnazioni a livello nazionale di quantitativi inutilizzati tra quantitativi di riferimento per le consegne e quantitativi di riferimento per le vendite dirette.

Articolo 14

Tasso di cambio

Il fatto generatore del tasso di conversione per il pagamento del prelievo per un dato periodo è il 31 marzo del periodo in questione.

Articolo 15

Termine di pagamento

1. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

2. In caso di inosservanza del termine di pagamento di cui al paragrafo 1, alle somme dovute di applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1° settembre di ogni anno, conformemente all'allegato II, maggiorati di un punto percentuale.

Gli interessi sono pagati allo Stato membro.

3. Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003 al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese di settembre di ogni anno.

4. Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽¹⁾ risulta che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Articolo 16

Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso

1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b) la situazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽²⁾;

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2. Qualora la redistribuzione conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esaurisca il prelievo in eccesso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 disponibile per un determinato periodo, lo Stato membro adotta altri criteri obiettivi, previa consultazione della Commissione.

La redistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

Articolo 17

Imposizione del prelievo

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento.

CAPO IV

CONTROLLI DEGLI STATI MEMBRI E OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE E DEL PRODUTTORE

SEZIONE 1

CONTROLLI

Articolo 18

Misure di controllo nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare le misure di cui agli articoli da 19 a 22.

Articolo 19

Piano di controllo

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo generale per ciascun periodo di dodici mesi in base a un'analisi del rischio. Tale piano di controllo comprende almeno:

a) i criteri adottati per l'elaborazione del piano;

b) gli acquirenti e i produttori selezionati;

c) i controlli in loco da eseguire riguardo al periodo di dodici mesi;

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- d) i controlli sui trasporti tra produttori ed acquirenti;
- e) i controlli delle dichiarazioni annuali dei produttori o degli acquirenti.

Gli Stati membri possono decidere di aggiornare il piano di controllo generale mediante piani periodici più dettagliati.

Ai fini dell'analisi del rischio si tiene conto della rappresentatività degli operatori del settore del latte, mentre ai fini della programmazione dei controlli si tiene conto della stagionalità della produzione.

2. I controlli sono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi sulla scorta delle dichiarazioni annuali.

3. I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione ad essi relativa.

Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

Tuttavia, ove i controlli di cui all'articolo 20 sono abbinati ad altri controlli, devono essere rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.

Articolo 20

Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato al minimo strettamente necessario, purché non venga compromessa la finalità del controllo.

Se del caso, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

Articolo 21

Controlli sulle consegne e sulle vendite dirette

1. Per quanto riguarda le consegne, i controlli sono eseguiti a livello di azienda, durante il trasporto del latte e a livello di acquirente. In tutte le fasi gli Stati membri verificano materialmente mediante controlli in loco l'esattezza della registrazione e della contabilizzazione del latte commercializzato, in particolare:

- a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra consegne e capacità di produzione,
- b) a livello di trasporto, il documento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento, la precisione degli strumenti di misurazione del volume e della qualità del latte, la precisione del metodo di raccolta, compresi eventuali punti di raccolta intermedi, la precisione del quantitativo di latte raccolto al momento dello scarico,
- c) a livello di acquirente, l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, in particolare mediante controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento,

nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte raccolto.

2. Per quanto riguarda le vendite dirette, i controlli riguardano in particolare:

- a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione,
- b) l'esattezza della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, in particolare mediante i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento.

Articolo 22

Intensità dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 1, interessano almeno:

- a) l'1 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2004/2005, il 2 % dei produttori per i successivi periodi di dodici mesi;
- b) il 40 % del quantitativo di latte dichiarato prima della rettificazione per il periodo in questione;
- c) un campione rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.

I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.

2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno il 5 % dei produttori.

3. Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

SEZIONE 2

OBLIGHI

Articolo 23

Riconoscimento dell'acquirente

1. Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro.

2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:

- a) comprova la propria qualità di commerciante ai sensi delle disposizioni nazionali;
- b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi e le dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate dallo Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CE) n. 1788/2003, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi, purché un nuovo controllo approfondito dia risultati soddisfacenti.

Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 24

Obblighi dell'acquirente e del produttore

1. Il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto.

2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio⁽¹⁾ che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

3. L'acquirente è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati. A tal fine tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite

al trattamento o alla trasformazione di latte che lo hanno rifornito, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni fornitore.

4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte deve essere scortato da un documento che individua la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di registrazione.

5. Il produttore che effettua consegne tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, i documenti concernenti i quantitativi di latte consegnati all'acquirente. Il produttore in questione tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

6. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari nonché i prodotti che non sono stati venduti o trasferiti.

Egli tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

CAPO V

COMUNICAZIONI

Articolo 25

Comunicazioni relative alla ripartizione tra consegne e vendite dirette

1. Anteriormente al 1° luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento individuali risultante dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, se necessario convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

⁽¹⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

*Articolo 26***Questionario**

1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il questionario di cui all'allegato I, debitamente compilato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Il Portogallo compila il questionario fornendo informazioni supplementari al fine di distinguere il calcolo del prelievo tra il continente e le Azzorre, a norma del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione trattiene forfettariamente, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio ⁽²⁾, un importo sugli anticipi relativi alle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari al prelievo dovuto per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:

- a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1° settembre o se mancano dati essenziali per il calcolo del prelievo, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,005 % per settimana di ritardo;
- b) se è stato constatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nella versione aggiornata di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si discosta di oltre il 10 % dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,05 %.

3. In caso di modifica dei dati del questionario, in seguito segnatamente ai controlli di cui agli articoli da 18 a 21, lo Stato membro in questione trasmette alla Commissione una versione aggiornata del questionario anteriormente al 1° dicembre, al 1° marzo, al 1° giugno e al 1° settembre di ogni anno.

*Articolo 27***Altre comunicazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 e del presente regolamento, nonché eventuali modifiche, entro un mese dall'adozione. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1788/2003 o ai sensi

dell'articolo 7 del presente regolamento, è allegata alla comunicazione una spiegazione delle misure adottate e della loro finalità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare la massa o, se del caso, per convertire il volume in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.

3. Anteriormente al 1° settembre 2004 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione sul sistema di gestione dei rispettivi quantitativi di riferimento nazionali nonché, in caso di modifica del sistema, una versione aggiornata della relazione anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo.

La relazione comprende una descrizione della situazione, in particolare per quanto riguarda le misure adottate in caso di cessioni temporanee, trasferimenti con corrispondente trasferimento di terre, altre misure specifiche di trasferimento, l'utilizzo dei quantitativi inutilizzati riassegnati e il ricorso alla riserva nazionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 28***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1392/2001 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi per il periodo 2003/2004 nonché, ove necessario, periodi precedenti salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

ALLEGATO I

Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo nel settore del latte, istituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003

PERIODO DI APPLICAZIONE:

STATO MEMBRO:

1. Consegne

- 1.1. Numero di acquirenti riconosciuti:
di cui associazioni di acquirenti:
- 1.2. Somma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati per le consegne prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (chilogrammi)
- 1.3. Numero di produttori che hanno effettuato consegne:
di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette:
- 1.4. Numero di conversioni temporanee dei quantitativi di riferimento chieste in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003
 - consegne convertite in vendite dirette e quantitativi interessati (chilogrammi)
 - vendite dirette convertite in consegne e quantitativi interessati (chilogrammi)
- 1.5. Tenore di riferimento di grassi medio (*)
- 1.6. Quantitativi di latte consegnati (chilogrammi)
- 1.7. Tenore effettivo medio di grassi delle consegne (g/kg)
- 1.8. Adeguamento delle consegne al tenore di riferimento di grassi (chilogrammi)
- 1.9. Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 marzo e quantitativi in questione (chilogrammi)
- 1.10. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima dell'eventuale riassegnazione (chilogrammi)
- 1.11. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003:
 - importi ridistribuiti (in moneta nazionale)
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003 (in moneta nazionale)

2. Vendite dirette

- 2.1. Somma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati per le vendite dirette prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (chilogrammi):
- 2.2. Numero di produttori:
- 2.3. Quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente (chilogrammi):
di cui prodotti lattiero-caseari in equivalente latte (chilogrammi):
di cui
 - crema e burro:
 - formaggi:
 - yogurt:
 - altri:

(*) Media ponderata del tenore di riferimento di grassi individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

- 2.4. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima dell'eventuale riassegnazione (chilogrammi)
- 2.5. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003:
- importi ridistribuiti (in moneta nazionale)
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

ALLEGATO II

Tassi d'interesse di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

- Per gli Stati membri della zona euro
EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)
 - Per la Danimarca
Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)
 - Per la Svezia
Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)
 - Per il Regno Unito
London interbank borrowing offered rate (LIBOR)
 - Per Cipro
Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)
 - Per la Repubblica ceca
Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)
 - Per l'Estonia
Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)
 - Per l'Ungheria:
Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)
 - Per la Lituania
Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)
 - Per la Lettonia
Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)
 - Per Malta
Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)
 - Per la Polonia
Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)
 - Per la Slovenia
Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)
 - Per la Slovacchia
Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
-

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

| Presente regolamento | Regolamento (CE) n. 1392/2001 |
|---|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | — |
| Articolo 3 | — |
| Articolo 4 | — |
| Articolo 5 | — |
| Articolo 6 | Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 7 | Articolo 3 |
| Articolo 8 | Articolo 5 |
| Articolo 9 | Articolo 4 |
| Articolo 10 | — |
| Articolo 11 | Articolo 6 |
| Articolo 12 | Articolo 2, paragrafo 3 |
| Articolo 13 | Articolo 7 |
| Articolo 14 | — |
| Articolo 15 | Articolo 8 |
| Articolo 16 | Articolo 9 |
| Articolo 17 | Articolo 11, paragrafo 1 |
| Articolo 18 | — |
| Articolo 19, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 |
| paragrafo 2 | — |
| paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 2 |
| Articolo 20 | — |
| Articolo 21, paragrafi 1 e 2 | Articolo 11, paragrafo 3 |
| Articolo 22 | Articolo 12, paragrafo 2 |
| Articolo 23 | Articolo 13 |
| Articolo 24 | Articolo 14 |
| Articolo 25 | Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 26 | Articolo 15, paragrafo 1, lettera e), |
| Articolo 27 | Articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f) |
| Articolo 28 | Articolo 16 |
| Articolo 29 | Articolo 17 |
| Allegato I: Questionario annuale | Allegato I |
| Allegato II: Tassi d'interesse di riferimento | Allegato II |
| Allegato III: Tavola di concordanza | Allegato III |